

Avv. Emanuele Caradonna - Avv. Sabrina Fiore

Cod. Fisc. CRDMNL79B25A662J - P. IVA 07116970729
 Viale A. Salandra n.53 -70124- Bari
 Tel./fax 0809675598 - cell.3392055127
 Email: emanuele.caradonna@gmail.com
 Pec: avv.emanuele.caradonna@pec.it

Cod. Fisc. FRISRN84A53E456B - P.IVA 07871770728
 Via XXIV Maggio, n.51 - 70027 Palo del Colle (BA)
 cell. 328/4108382 - tel/fax 080/8493054
 Email: avvocatofioresabrina@gmail.com
 Pec: fiore.sabrina@avvocatibari.legalmail.it

**TRIBUNALE DI BARI
 IV SEZIONE CIVILE**

**RELAZIONE DELL'OCCS EX ART.67 CCII SUL
 PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

(richiesto dai debitori Sigg.ri MAZZONE Domenico e Buosante Palma)

RIMODULATA EX DECRETO DEL TRIBUNALE DI BARI DEL 10/07/2023

L'avv. Emanuele CARADONNA, nato a Bari, il 25 febbraio 1979 (Cod. Fisc. CRDMNL79B25 A662J), con studio in Bari Viale A. Salandra n.53 (tel./fax 0809675598 - Pec: avv.emanuele.caradonna@pec.it),

premesse che

– con provvedimento reso il 19/07/2022 dall'OCCS istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (accettato dal detto Gestore in data 03/08/2022), a fronte di istanza congiunta dei sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] presentata al suddetto Organismo con pec del 16.06.2022 (Prot. OCCS n. 102 – RG 27/22 del 17/06/2022) per il tramite del loro difensore di fiducia, Avv. Rino Marco Zannoli, il sottoscritto veniva nominato quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dai Sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (docc. A e B);

– l'incarico conferito è teso, *in primis*, all'individuazione dell'istituto giuridico più idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento in cui versano gli istanti, tra quelli previsti nell'alveo del nuovo CCII;

– il sottoscritto Gestore ha provveduto ad effettuare l'accesso alle banche dati, al fine di valutare l'attendibilità dei dati indicati nell'istanza di accesso alla procedura;

– i ricorrenti hanno collaborato con lo scrivente Gestore per la ricostruzione delle cause del dissesto e della situazione economico-patrimoniale, fornendo prontamente la documentazione a supporto di quanto rappresentato.

Considerato che

♦ in data 26/06/2023, l'odierna procedura veniva iscritta a ruolo, quale procedimento unitario, contraddistinto con RG n.206/2023. **Si precisa, tuttavia, che i dati dello scrivente Gestore non**



venivano associati dalla Cancelleria al fascicolo telematico della procedura, rendendo inaccessibile quest'ultimo a chi scrive.

- ♦ in data 29/06/2023, l'odierna procedura veniva assegnata a Codesto Ill.mo Giudicante;
- ♦ con decreto del 10/07/2023, comunicato allo scrivente dalla Cancelleria con pec dell'11/07/2023, il Giudice delegato della procedura stabiliva quanto segue: "...Rilevato che - la proposta non prevede tempi e modalità di soddisfazione dei creditori; - il pagamento delle spese di procedura non può prevalere sulla soddisfazione del creditore fondiario; - il piano di riparto deve tenere conto del disposto dell'art. 6 sulla prededucibilità dei crediti nonché dell'art. 71 comma 4 del D.Lgs. 14/2019 ai sensi del quale "terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento."; - è necessario depositare la relazione del Gestore della crisi in PDF nativo; ...", fissava il termine di gg. 15 dalla comunicazione del medesimo provvedimento per la **rimodulazione del piano in ragione dei rilievi effettuati, prevedendo il pagamento delle somme in prededuzione sorte in funzione della presente procedura postergato all'esecuzione del piano, senza preventivo accantonamento e da liquidare previa autorizzazione a esecuzione del piano terminata.**

Verificato che

- i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento ex art.2 CCII, lett. c), ossia in: "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*", dove con "*insolvenza*" alla lett. b) della predetta norma si indica "*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*";
- l'indebitamento è rappresentato per la maggior parte da **crediti assistiti da privilegio riconducibili all'acquisto della prima casa;**
- i ricorrenti non hanno posto in essere cause ostative all'accesso alla procedura di sovraindebitamento prevista dall'art.69 CCII, ossia:
 - nei cinque anni anteriori alla presentazione del piano, non hanno fatto ricorso ai procedimenti di cui al Capo II della L.3/2012;
 - non hanno posto in essere atti in frode ai creditori e, pertanto, non vi sono atti impugnati dagli stessi;

- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art.69 CCII);
- tra i procedimenti di cui al CCII, quello applicabile al caso che ci occupa è il **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare**.

Tanto premesso e verificato, il sottoscritto, nella qualità *ut supra* indicata, deposita la seguente

**Relazione dell'OCCS
 ex art.68, comma 2, CCII**

1. Note preliminari.

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista.

Il sottoscritto professionista è stato nominato dall'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Ai sensi del CCII, la prestazione di ausilio e affiancamento al debitore nella predisposizione del piano, cui è tenuto il già menzionato Gestore, deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa soddisfare gli interessi dei creditori.

A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere legato al ricorrente da rapporti di natura personale e/o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato, neanche tramite soggetti terzi, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

In virtù del disposto di cui all'art.67, comma 1, CCII, secondo cui: "*il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti*", la partecipazione del professionista nominato dal detto OCCS alle riunioni per la predisposizione del piano, esprimendo valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza, rientrando nell'attività di revisione di quest'ultimo, nella considerazione che un confronto dialettico tra Gestore e Debitore, coadiuvato dai suoi consulenti (in particolare l'avvocato), consente di individuare la risoluzione della crisi più idonea e sostenibile nell'interesse del ricorrente e dei suoi creditori.

1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal CCII nel caso specifico.

Come illustrato in premessa, il sottoscritto Gestore ritiene di condividere il piano predisposto dai ricorrenti, come rielaborato, corretto ed integrato dal medesimo, secondo l'istituto del "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare*", previsto dal combinato disposto di cui agli artt.66 e 67 e ss CCII.

1.3 Verifica del sovraindebitamento.



Come verrà più approfonditamente indicato in sede di analisi delle singole componenti del piano di ristrutturazione predisposto dai debitori, non vi è dubbio che **il totale delle passività patrimoniali dei Sigg.ri [REDACTED] superi quello delle attività**. Lo stato di insolvenza di questi ultimi, pertanto, risulta *per tabulas* dalla documentazione allegata alla presente relazione, atteso che **l'attivo patrimoniale, depurato delle attività non prontamente liquidabili, è inferiore al totale dei debiti scaduti o a scadere a breve.**

1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti al mantenimento suo e della sua famiglia ex art.268, comma 4, lett. b) ed art.283, c.4, lett. d), CCII).

In ordine alla quantificazione delle spese medie mensili occorrenti per il sostentamento della famiglia, i ricorrenti dichiarano che le stesse ammontano a circa € 1.000,00 al mese, sinora interamente corrisposte [REDACTED] in quanto unico titolare di reddito sino al 3/04/2023, come di seguito riepilogate:

Voci di spesa	Spesa media mensile
Spese alimentari, abbigliamento, igiene e pulizia	€ 500,00
Spese elettricità, acqua gas e riscaldamento, tari	€ 200,00
Oneri condominiali	€ 40,00
Rifornimento auto, bollo e assicurazione	€ 200,00
Spese cure mediche e medicinali	€ 60,00
Totale mensile	€ 1.000,00
Totale annuo	€ 12.000,00

(docc.4 e 4.1)

A tali voci deve aggiungersi la quota di € 200,00 per spese *extra ed imprevedibili non quantificate in tabella*, con conseguente ammontare complessivo della spesa media mensile pari a circa € 1.200,00.

Si ribadisce che, sino all'aprile 2023, l'unica fonte di reddito della famiglia [REDACTED] è stata l'attività lavorativa del Sig. [REDACTED] quale, dopo numerosi impieghi a

tempo determinato (cfr. estratto contributivo INPS - **doc.5**) è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso [REDACTED] a far data dal 31.05.2021 (**doc.6**).

Dalle buste paga e dalle dichiarazioni dei redditi allegate in atti, facendo una media degli ultimi anni, si evince che i sovraindebitati possono contare su un reddito lordo relativo all'ultimo anno di € 1.700,00 circa medio mensile, come da allegate dichiarazioni dei redditi.

Dalla dichiarazione dei redditi in atti, infatti, risulta che:

➤ Nel 2019 (anno d'imposta 2018), il Sig. [REDACTED] ha raggiunto un reddito complessivo pari ad € **115,78** dal 01.01.2018 al 01.01.2018 – CREDITORE: ISTITUTO NAZIONALE; pari ad € **432,34** dal 25.01.2018 al 31.12.2018 – CREDITORE: [REDACTED]; pari ad € **152,68** dal 19.03.2018 al 23.03.2018 – CREDITORE: [REDACTED] (con un reddito mensile pari ad € 58,40), (**doc.7**);

➤ Nel 2020 (anno d'imposta 2019), il Sig. [REDACTED] ha raggiunto un reddito complessivo pari ad € **975,70** dal 15.10.2019 al 31.12.2019 – CREDITORE: [REDACTED]; pari ad € **324,36** dal 10.05.2018¹ al 31.12.2019 – CREDITORE: [REDACTED] (con un reddito mensile pari ad € 108,33), (**doc.8**);

➤ Nel 2021 (anno d'imposta 2020), il Sig. [REDACTED] ha raggiunto un reddito complessivo pari ad € **757,25** dal 15.10.2019 al 29.02.2020 – CREDITORE: [REDACTED]; pari ad € **46,56** COME T.F.R. (*Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata*) – CREDITORE: [REDACTED]; pari ad € **1.307,32** dal 15.04.2020 al 10.08.2020 – CREDITORE: ISTITUTO NAZIONALE (con un reddito mensile pari ad € 175,92), (**doc.9**);

➤ Nel 2022 (anno d'imposta 2021), il Sig. [REDACTED] ha raggiunto un reddito complessivo lordo pari ad € **11.454,19** dal 31.05.2021 al 31.12.2021, ossia da quando è stato assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Bari (con un reddito mensile pari ad € 1.636,31 lordo, e di € 1.298,62 netto) (**doc.10**);

➤ Dalle buste paga dell'anno 2022-2023, invece, si ravvisa una paga netta media di circa € 1.400,00 (cfr. buste paga – **docc.10.1 e 10.2**).

Nel 2022 (anno d'imposta 2021), invece, la Sig.ra [REDACTED] ha prodotto un reddito complessivo pari ad € **2.893,11** dal 02.03.2021 al 30.05.2021 – CREDITORE: [REDACTED]; tant'è che per i primi mesi dell'anno 2021 sia il Sig. [REDACTED] che i figli [REDACTED] (**doc.11**).

¹ Data indicata a pag. 12 dell'allegato 8 (CU 2020)



Come anzidetto, infatti, a far data dal 03.04.2023, la sig.ra [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato presso al [REDACTED], come "operaio pulitore di locali", con retribuzione di € 519,45 mensili (pari a poco più di € 300,00 netti mensili - cfr. doc.2 cit.²) (doc. 12).

Per tutto quanto sinora evidenziato, si può sottolineare che le spese del nucleo familiare dei sigg.ri [REDACTED] sono di circa € 1.200,00, mentre le entrate ammontano ad € 1.700,00 circa (derivante dalla somma delle entrate mensili della Sig.ra [REDACTED] pari a poco più di € 300,00 mensili e da quelle del Sig. [REDACTED] di €. 1.400,00), per un quoziente di € 500,00 con cui i coniugi sovraindebitati propongono un piano di rientro.

1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura "OCCS".

Il sottoscritto Gestore è stato nominato dall'OCCS di Bari ed ai sensi delle vigente normativa in tema di "compensi" dell'Organismo della Crisi da Sovraindebitamento, gli artt.14, 15, 16, 17 e 18 del D.M. Giustizia n.202 del 24 settembre 2014, unitamente all'art.11 del Regolamento OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari rubricato "Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione", specificano che gli stessi sono calcolati secondo i parametri previsti per il compenso dei commissari giudiziali nel caso in cui, come in quello che ci occupa, si tratti di un "piano del consumatore" (ora "piano di ristrutturazione dei debiti") o un "accordo con i creditori" (ora "concordato minore"), mentre saranno applicati i parametri dei curatori fallimentari qualora la procedura sia una "liquidazione del patrimonio" (ora "liquidazione controllata").

L'art.11 del citato Regolamento specifica, inoltre, che: "All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n.202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese. Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012."

L'Organismo di Composizione, pertanto, applicando i valori medi del compenso previsto per il commissario giudiziale, avrà diritto ad un compenso di **€ 5.600,00 derivante dal seguente calcolo:**

Sorte capitale	6.703,76
Diminuzione del 40%	4022,25
A cui aggiungere il 15% (rimb. Forf. Sp. Gen.)	4625,59

² Nello specifico, il suddetto contratto di lavoro fornito [REDACTED], riporta testualmente quanto segue:
 "Retribuzione base: € 329,92; Contingenze: € 256,36; Edr: € 5,17; TOTALE: € 519,45."

oltre iva 22%	5643,22
Totale (arrotondato)	5600,00

Il compenso dell'OCCS è stato calcolato sul passivo che ammonta ad €. [REDACTED] (comprensivo del compenso OCCS di €. 5.600,00) e sull'attivo realizzabile pari ad €. 60.000,00.

Tale debito sarà assolto con pagamento di n. 10 rate (dalla 110^a alla 120^a) di ca. €.500,00 l'una.

Si specifica che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, **il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorchè il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.**

1.6 Accesso alle banche dati e altre verifiche dell'OCC - risultati.

Oltre alla documentazione allegata all'istanza presentata all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bari, il sottoscritto Gestore ha provveduto altresì a verificare le posizioni debitorie dichiarate dal ricorrente presso:

a) **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** (già Equitalia Spa), la quale in data 18.10.2022 inviava estratti di ruolo da cui risulta che:

CARTELLA: [REDACTED] NOTIFICA 00.00.0000 Anno riferimento 2015	€ 89,05 in chirografo per Tassa automobilistica art.17 legge 449/97
CARTELLA: [REDACTED] NOTIFICA 02.12.2019 Anno riferimento 2014	€ 93,90 in chirografo per Tassa automobilistica art.17 legge 449/97
AVVISO DI ACCERTAMENTO ENTE: [REDACTED] D.NOTIFICA 20.04.2021 Anno di riferimento 2016	€ 61,23 in chirografo per Imposta Municipale Unica
AVVISO DI ACCERTAMENTO ENTE: [REDACTED] D.NOTIFICA 18.11.2021 Anno di riferimento 2017	€ 60,15 in chirografo per Imposta Municipale Unica
Totale	€ 304,33
CARTELLA: [REDACTED] NOTIFICA 00.00.0000	€ 196,11 in chirografo per Tassa automobilistica art.17 legge 449/97



Anno riferimento 2015	
CARTELLA: [REDACTED] NOTIFICA 00.00.0000 Anno riferimento 2016	€ 160,86 in chirografo per Tassa automobilistica art.17 legge 449/97
CARTELLA: [REDACTED] NOTIFICA 29.08.2022 Anno riferimento 2017	€ 156,34 in chirografo per Tassa automobilistica art.17 legge 449/97
Totale	€ 513,31

(doc.13 e 14);

b) AGENZIA ENTRATE DP: negativo al 05.12.2022 (doc.15);

c) INPS, il quale, in data 14.10.2022, inviava comunicazione in cui precisava che "in riferimento ai nominativi in oggetto, si comunica che gli stessi non risultano iscritti nell'anagrafica unica di questo Istituto." (doc.16);

d) [REDACTED], il quale, in data 31.10.2022, inviava precisazione del credito in cui si legge che per la Sig.ra [REDACTED] non ci sono pendenze, mentre per il Sig. [REDACTED] **pendenza TARI del 2014 per € 186,00 (doc.16.1);**

e) [REDACTED], la quale, in data 19.01.2023, invia precisazione del credito i cui si legge che "Il Sig. [REDACTED] risulta, dall'archivio tributario regionale, debitrice nei confronti della Regione Puglia di complessivi **€ 999,89** (inclusi interessi e sanzioni di legge) a titolo di tassa automobilistica regionale per il seguente veicolo:

1. [REDACTED]

Si precisa che si tratta di credito privilegiato ex artt. 2758, 2749 e 2778 n. 7 c.c.." (doc.17);

f) [REDACTED], la quale, in data 28.10.2022 indicava la presenza di una segnalazione contro la Sig.ra [REDACTED], quale cointestataria col marito sig. M. [REDACTED], relativamente a n.2 rapporti risalenti all'ottobre del 2019, di cui una figura quale debito correlato al c/c per € 1.307,00 e l'atro, intitolato "SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA". **Tale segnalazione si riferisce a crediti in sofferenza che l'intermediario ha considerato non recuperabili** ed è collegata al mutuo con garanzia ipotecaria per € 173.470,00, con perdita di cessione di € 97.617,00 (che raffigura le perdite derivanti dalla cessione del credito **e che lascia intendere che il credito sia stato acquistato per € 75.853,00**) (doc.18).

Per il Sig. [REDACTED] vi sono le medesime segnalazioni previste per la Sig.ra [REDACTED] (doc.19).

g) **CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA DELLA BANCA D'ITALIA**, la quale, in data 20.10.2022, specificava trattarsi di "*soggetto non presente in archivio*" per entrambi i debitori (**doc.20 e 21**)

h) [REDACTED], da cui si evince l'esistenza dell'autovettura Ford Focus, tg. [REDACTED], immatricolato nel 2004 e pervenuta al Sig. [REDACTED] per atto privato per € 300,00 (**doc.22**);

i) [REDACTED], la quale, in data 07.11.2022, a seguito di accesso, [REDACTED] per entrambi i coniugi [REDACTED], corrispondente a quella inserita in CR (ossia Segnalazione Unicredit SpA cointestata per mutuo ipotecario estinto il 12.11.2019 per cessione del credito) (**doc.23 e 24**);

j) [REDACTED], presso il quale risultava da visura catastale del 07/06/2023, che i Sigg.ri [REDACTED] sono proprietari di un immobile sito in [REDACTED] identificato al catasto Fabbricati dello stesso comune al Fg. [REDACTED] oggi oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] R.G.E.Imm. Tribunale Bari (**doc.25**);

k) [REDACTED], presso il quale risultava **nota ipotecaria** che conferma la proprietà in capo ai ricorrenti dell'immobile in [REDACTED] alla via [REDACTED], gravato da ipoteca volontaria iscritta a seguito di erogazione di mutuo (**doc.26**);

l) [REDACTED], la quale, in data 13.12.2022, trasmetteva al sottoscritto gestore precisazione del credito della [REDACTED] da cui risulta che il residuo debito in capo ai ricorrenti è pari ad Euro 203.008,92 (Euro duecentotremilaotto/92), di cui Euro 201.894,41 per mancato rimborso del Mutuo IPOTECARIO n. [REDACTED] ed Euro 1.114,51 per spese legali sinora sostenute, oltre spese ed oneri maturati e maturandi (**doc.27**)

In merito a questa situazione debitoria si precisa che in data 25/10/2017 veniva notificato da parte di [REDACTED] ai Sig.ri [REDACTED] atto di diffida stragiudiziale con il quale intimava il pagamento della somma di euro 171.460,16 (**doc.28**).

In data 01/02/2022, inoltre, veniva notificato ai sigg.ri [REDACTED], da parte della [REDACTED] srl, atto di precetto per la somma complessiva di euro 173.989,80 (**doc.29**).

In data 16/03/2022, infine, veniva notificato ai sigg.ri [REDACTED], da parte della [REDACTED] srl, atto di pignoramento immobiliare (**doc.30**).

Veniva, pertanto, instaurata procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Bari, contraddistinta con R.G.E.Imm. n. [REDACTED], assegnata al G.E. dott.ssa Chiara Cutolo, il quale, con decreto del 27/05/2022, ex art. 559 e 569 c.p.c., nominava rispettivamente in qualità di Esperto



Stimatore del compendio pignorato l'Arch. Arianna Buquicchio ed in qualità di CUSTODE giudiziario del compendio pignorato l'Avv. Francesco Grieco (**doc.31**).

Dalla perizia con relazione di stima svolta dall'Esperto Stimatore del compendio pignorato del 07.02.2023, risultava, inoltre, che il bene oggetto della detta procedura esecutiva immobiliare valeva € 76.000,00 (**doc.32**)

1.7 Documentazione integrativa acquisita successivamente all'istanza OCCS.

A seguito del conferimento di incarico al suddetto professionista, con provvedimento reso il 19/07/2022 dall'OCCS istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (accettato dal detto Gestore in data 03/08/2022), a fronte di istanza congiunta dei sigg.ri [REDACTED] presentata al suddetto Organismo con pec del 16.06.2022 (Prot. OCCS n. 102 - RG 27/22 del 17/06/2022) per il tramite del loro difensore di fiducia, Avv. Rino Marco Zannoli, questi ultimi venivano convocati dallo scrivente Gestore, al fine di analizzare le cause del dissesto e per la consegna di ulteriore documentazione utile alla ricostruzione delle stesse.

I debitori nello specifico consegnavano:

♦ cause sovraindebitamento
♦ copia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale
♦ copia ultimi tre estratti conto per ogni conto corrente;
♦ contratto assicurazione RCA
♦ copia libretto di circolazione beni mobili registrati
♦ atto/i di acquisto immobile/i di proprietà
♦ contratto di lavoro e buste paga
♦ nota ipotecaria
♦ visura pra
♦ isee 2020 - 2021 2022 (cfr. fascicolo OCC)
♦ certificazione unica 2019 - 2020 - 2021 - 2022 (cfr. fascicolo OCC)
♦ saldo postepay al 1/10/2022
♦ certificato storico modello C/2 (impieghi)
♦ relazione di stima proc. R.G.E.Imm. n. [REDACTED] Trib. BA

♦ decreto di nomina del delegato alla vendita in proc. R.G.E.Imm. n. [REDACTED] Trib. BA
♦ diffida ad adempiere della [REDACTED]
♦ atto di precetto in proc. R.G.E.Imm. n. [REDACTED] Trib. BA
♦ atto di pignoramento in proc. R.G.E.Imm. n. [REDACTED] Trib. BA
♦ spese famiglia
♦ documentazione circa [REDACTED]
♦ certificati storici di residenza

* * * *

2. ANALISI DEL PIANO

2.1. Valore dell'attivo.

I Sigg.ri [REDACTED] sono lavoratori subordinati e gli introiti medi mensili sono pari ad € 1.700,00 netti.

I ricorrenti, come risultante dalle visure effettuate, possiedono, inoltre, il seguente bene:

Bene	Valore
immobile sito in [REDACTED]	€.76.000,00 (giusta perizia con relazione di stima del compendio pignorato del 07.02.2023, nella procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] R.G.E.Imm. presso il Tribunale Bari - cfr. doc.32 cit.)

Per quanto concerne l'autovettura Ford Focus tg. [REDACTED], immatricolata nel 2004, pervenuta in proprietà al Sig. [REDACTED] per atto privato del 05.07.2018, al prezzo di € 300,00, si ritiene che la stessa non debba essere inserita nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, atteso che, di fatto, tale autovettura sia vetusta e, pertanto, anche vendendola, non consentirebbe di realizzare un incremento della posta attiva sufficiente da potersi devolvere alla massa creditoria.

*

SI precisa, inoltre, che i debitori sono titolari di un solo conto corrente postale (carta prepagata Postepay Evolution dotata di IBAN) [REDACTED] dal quale non risulta un saldo liquidabile nella procedura che ci occupa (cfr. estratti conto - doc.35).

*

I debitori allo stato attuale non possiedono altri beni al di fuori di quelli elencati nella presente relazione.



*

Il valore dell'**indebitamento complessivo** (che si andrà ad analizzare nel paragrafo successivo), al momento di redazione della proposta, ammonta ad **€.211.919,54** (comprensivo del compenso OCCS di €.5.600,00³). La **posta passiva più consistente è costituita dal mutuo ipotecario** contratto con la [REDACTED], che rappresenta il **95,77%** circa del debito totale, il che rappresenta che i ricorrenti abbiano assunto la quasi totalità dei debiti oggetti del loro dissesto in ragione dell'acquisto dell'immobile costituente "prima casa", e che i debiti residui, di natura chirografaria, sono riconnessi a bolli non pagati ed alla T.A.R.I..

È necessario ribadire, al riguardo, che i coniugi [REDACTED] sono, ad oggi, lavoratori subordinati e che le loro entrate medie mensili si aggirano intorno ad €. 1.700,00 circa, a fronte di un costo medio/mensile della vita pari a €. 1.200,00 circa⁴.

Il piano ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare prevede le seguenti modalità di pagamento:

Somma	Modalità di pagamento
€.60.000,00	<p>➤ somme rinvenienti da un piano rateale di n.10 anni (120 rate) composto da n.120 rate da ca. € 500,00 l'una.</p> <p>Tali somme derivano dall'attività lavorativa dei coniugi [REDACTED] e le stesse saranno da suddividere, nelle modalità che si andranno ad evidenziare più avanti, tra i creditori.</p>

La famiglia [REDACTED] non è nelle condizioni di devolvere alcunché alla procedura oltre al piano di rientro sopra esposto.

2.2 Passivo e modalità di pagamento.

La sintesi dell'indebitamento, così come verificata dallo scrivente Gestore, è evidenziata nella seguente tabella che classifica i singoli debiti, privilegiati e chirografari:

CREDITORE	DEBITO	TIPOLOGIA DI CREDITO E PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL TOTALE DEL DEBITO * * * * SOMME CONFERITE DAL PIANO in previsione

³³ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.

⁴ Ai fini di un utile riscontro, si specifica che la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare simile a quello dei Sigg.ri [REDACTED] è al di sotto dei dati ISTAT indicati nella tabella delle statistiche per l'anno 2021 (cfr. <https://www.istat.it/it/archivio/271611> - prospetto 5 delle tavole allegate – doc. 35.1).

		<i>del 26% di soddisfo del credito ipotecario del 100% dell'OCCS del 53% dei creditori privilegiati e del 36% dei chirografari</i>
1.	<p>€ 203.008,92</p> <p>(come evidenziato sub 1.6 della presente relazione, riguardo l'accesso alla C.R. della Banca d'Italia del 28.10.2022 - cfr. doc.18 cit.) tale debito risulta essere stato acquistato dalla PRISMA SPV Srl per € 75.853,00 atteso che l'iscrizione è rubricata "SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA", in quanto rappresenta crediti in sofferenza che l'intermediario ha considerato non recuperabili. Più specificamente, in tale segnalazione è evidenziato che a fronte di un mutuo con garanzia ipotecaria per € 173.470,00, vi è stata una perdita di cessione di € 97.617,00 (il che lascia intendere che il credito sia stato acquistato per € 75.853,00)</p>	<p>Privilegiato Ipotecario/Fondario incidenza sul totale: 95,77% ****</p> <p>verranno devoluti € 53.000,00 dalle rate del piano con soddisfazione del 26% con precisazione che in tale importo è già ricompreso, in prededuzione, il compenso dell'avvocato del Creditore procedente, nonché le spese della procedura esecutiva immobiliare n.168/2022 R.G.E.Imm. presso il Tribunale Bari (ossia spese CTU, Custode/Delegato alla vendita e spese del pignoramento, non precisate alla data di redazione della presente relazione)</p>
2.	<p>€ 5.600,00</p> <p>(come meglio specificato nel paragrafo 1.5 <i>Precisazioni in merito alle spese di procedura "dell'OCCS"</i>, a pagina n.6 della presente relazione)</p>	<p>incidenza sul totale: 2,6% ****</p> <p>100% di soddisfazione</p>
3.	<p>€ 1.307,00</p>	<p>Chirografario incidenza sul totale: 0,6% ****</p> <p>verranno erogate € 470,52 attraverso le rate del piano con soddisfazione del 36%</p>
4.	<p>€ 817,64</p>	<p>Chirografario⁵ incidenza sul totale: 0,3% ****</p> <p>verranno erogate € 300,00 attraverso le rate del piano con soddisfazione del 36%</p>
5.	<p>€ 999,98</p>	<p>Privilegiato mobiliare ex artt. 2758, 2749 e 2778 n. 7 cc incidenza sul totale: 0,4% ****</p>

⁵ Come da cartelle esattoriali allegate in atti.

		verranno erogati € 529,98 dalle rate del piano con soddisfazione del 53%
6.	€ 186,00	Privilegiato mobiliare incidenza sul totale 0,6% **** verranno erogati € 98,58 dalle rate del piano con soddisfazione del 53%
TOTALE DEBITO	€.211.919,54 (ovvero €.206.319,54 + €.5.600,00 quale compenso OCCS)	

*

La debitoria complessiva ammonta ad €. 211.919,54 di cui:

- a) **€. 204.194,90 in privilegio**, così suddivisi:
- €. 203.008,92 in privilegio ipotecario;
 - €. 1.185,98 in privilegio generale mobiliare;
- b) **€. 2.124,64 quale debitoria chirografaria**;
- c) €. 5.600,00 da devolvere successivamente all'esecuzione del piano per spese OCCS⁶.

*

Si propone, pertanto, di pagare la somma di €. 60.000,00, in 120 rate da ca. **€ 500,00** l'una con la previsione di soddisfo: del **26%** del credito ipotecario; del **100%** dell'OCCS; del **53%** dei creditori privilegiati e del **36%** dei chirografari.

La proposta prevede il versamento delle somme e la distribuzione delle stesse tenendo conto delle effettive capacità reddituali della famiglia [REDACTED], nonché delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE OBBLIGAZIONI.

⁶⁶ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.

3.1. Cause dell'indebitamento (art.68, c.2, lett. a, CCII) e merito creditizio (art.68, c.3, CCII).

In ordine alle cause che hanno portato i Sigg.ri [REDACTED] nell'attuale situazione di sovraindebitamento, il sottoscritto, sulla scorta della documentazione esaminata, non può che confermare quanto dichiarato nel piano proposto dai debitori.

È pacifico, infatti, che l'indebitamento sia ascrivibile alla sopravvenuta difficoltà dei sigg.ri [REDACTED] di far fronte al mutuo ipotecario trentennale per l'acquisto della casa familiare (unità immobiliare sita in [REDACTED], al prezzo di euro 125.000,00 giusta atto notarile di compravendita [REDACTED] docc. 33-34 cit.), concesso loro dalla [REDACTED], per la somma di euro 145.000,00 con imposizione di **una rata mensile ben al di sopra delle loro capacità economiche, ovvero pari ad € 883,38 mensili** (con ricapitalizzazione **fino ad € 934,16** - cfr. doc. 34.1), a fronte di un loro reddito familiare pari ad **€ 4.323,00 per il 2006, € 3.253,00 per il 2007 e € 6.777,00 per il 2008 (doc. 34.2).**

Preme specificare, al riguardo, che a norma dell'art. 68 comma 3 CCII, nel valutare il **merito creditizio** (cd. *credit score*) - ovvero il parametro che consente di stabilire l'affidabilità dei richiedenti un mutuo-finanziamento, evitando, a monte, situazioni di insolvenza o di sovraindebitamento dovuti proprio alla difficoltà di "far fronte" a rate ben al di sopra delle capacità economiche dei richiedenti - l'istituto erogante deve tener conto di una "soglia minima vitale" **non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE** di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Pertanto, nel caso di specie, tenendo conto che nel 2008 (anno di stipula del mutuo) il sigg.ri [REDACTED] potevano fare affidamento su un reddito familiare **mensile pari ad € 564,75** (€ 6.770,00 per il 2008) e che, nello stesso anno, il valore dell'assegno sociale ammontava ad € 580,00, moltiplicando detto ultimo importo per il coefficiente corrispondente ad un nucleo familiare formato da tre persone (2.04⁷), si ottiene una **soglia minima "vitale" mensile, idonea ad assicurare un tenore di vita normale e/o dignitoso, pari ad € 1.183,20 al di sotto della quale i sigg.ri [REDACTED] non sarebbero dovuti scendere.** Invece, questi ultimi si vedevano imporre una **rata mensile di mutuo ricompresa tra € 883,38 ed € 934,16** (cfr. doc. 34.1 cit.), evidentemente insostenibile, in quanto oltremodo superiore alle loro entrate!

Per altro verso, la [REDACTED], concedendo ai detti indebitati un mutuo con rate mensili così elevate (a fronte di un reddito mensile così esiguo), contravveniva alla funzione primaria del "merito creditizio", assumendosi, di fatto, la responsabilità di un credito *ab origine* "deteriorato", dal momento che il rating dei sigg.ri [REDACTED] lasciava presagire, sin dall'erogazione

⁷ Si precisa che all'epoca dell'apertura del mutuo, il [REDACTED].



del mutuo, con un grado di approssimazione prossimo alla certezza, la futura insolvenza degli stessi, come poi, difatti, verificatasi.

Occorre evidenziare, sul punto, che il nuovo *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155* (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15/7/2022) impone all'OCC di verificare il comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi, e più precisamente "*se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*" (art. 68, comma 3, D. Lgs. 14/19). Tale indicazione è predisposta, *in primis*, in funzione delle sanzioni erogabili nei confronti del creditore che abbia violato tale **obbligo di verifica del merito creditizio**, come previsto, peraltro, anche dall'art. 124 bis del Testo unico bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

Il Codice della Crisi, infatti, stabilisce che "*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.*" (art. 69).

Ne consegue, una sorta di responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, la quale finisce, implicitamente, per **incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore, il quale sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore** (cfr. *ex multis*, Tribunale di Lecce del 23.03.2022, Tribunale Napoli 27.10.2020, Tribunale Napoli Nord 21.04.2021).

In vero, già da prima dell'entrata in vigore della novella del 2019, la giurisprudenza di merito era intervenuta nel tentativo di colmare l'indeterminatezza della legge, valorizzando, per l'appunto, il comportamento del finanziatore. Con un'interessante pronuncia, infatti, il Tribunale di Rimini, chiamato a pronunciarsi sull'omologazione di un piano del consumatore, nel verificare la meritevolezza del debitore, rilevava che lo stesso era stato *indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie, che non avevano effettuato una corretta valutazione del merito creditizio*, concludendo, pertanto, per l'ammissione del sovraindebitato alla procedura di ristrutturazione del debito (Trib. Rimini, sentenza 1° marzo 2019). Il legislatore del nuovo C.C.I.I., pertanto, recepisce tali orientamenti e valorizza gli strumenti di ristrutturazione del debito del consumatore, interpretandoli nel senso di limitare la verifica della meritevolezza del consumatore alla sola valutazione dell'esistenza della colpa grave, malafede o frode del debitore, restando ferma l'ammissibilità della procedura quando il sovraindebitamento sia stato causato da colpa lieve.



La L. 18 dicembre 2020, n. 176 (recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), inoltre, avendo espunto dal tessuto normativo della L. n.3/2012, prima (e dal C.C.I.I. dopo), il requisito dell'*aver assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o dell'aver colposamente determinato il sovraindebitamento*, ricorrendo a un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, ha ulteriormente circoscritto l'ambito dell'assenza di meritevolezza nell'alveo della colpa grave, malafede o frode, facendo rientrare nella categoria della colpa lieve tutte quelle condotte ritenute "scusabili" per il debitore, come quelle inerenti ai suoi rapporti con banche/società finanziarie, nei quali il primo faccia affidamento sulla professionalità di un soggetto qualificato, il quale, tuttavia, venga meno agli obblighi di protezione del cliente sullo stesso gravanti. In pratica, laddove un soggetto, al fine di accedere al credito, si veda costretto a rivolgersi alla consulenza finanziaria di un intermediario qualificato e, successivamente, in ragione di un atteggiamento contrario a buona fede di quest'ultimo derivi in capo al primo una situazione di sovraindebitamento, la valutazione della colpevolezza dell'indebitato da parte del Giudicante adito non potrà non tener conto delle false o incomplete informazioni fornite all'indebitati dal creditore. La giurisprudenza di settore, infatti, è ormai costante nel ritenere che non sia sufficiente ad escludere l'accesso al piano del consumatore l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve, essendo, invece, necessario a tale scopo, quanto meno la colpa grave o la frode.

Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, se si esclude l'evidente (e prevedibile *ab origine*) impossibilità dei sigg.ri [REDACTED] di far fronte al pagamento di mutuo superiore rispetto alle loro entrate mensili, non è dato evincere altre cause del sovraindebitamento dall'analisi della loro debitoria, dal momento che non risultano spese di carattere voluttuario o per destinazioni diverse rispetto agli ordinari bisogni della vita quotidiana. Pertanto, qualora si volesse ravvisare una forma di responsabilità dei sigg.ri [REDACTED] nella causazione del dissesto, è lecito ritenere che questa vada circoscritta alla colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre ricordare, infatti, che in data 20/12/2007, i ricorrenti acquistavano l'unità immobiliare sita in [REDACTED], al prezzo di euro 125.000,00 giusta atto notarile di compravendita [REDACTED], che qui si allega (doc. 33 cit.). Per poter procedere all'acquisto della suddetta unità immobiliare, gli stessi accendevano, sempre in data 20/12/2007, presso [REDACTED], un mutuo per la somma di euro 145.000,00, giusta contratto di mutuo, che si allega (doc. 34 cit.). Tale finanziamento prevedeva: 1) iscrizione ipotecaria sull'unità immobiliare acquistata dai ricorrenti in favore di [REDACTED] 2) Rimborso della somma



mutuata di euro 145.000,00 in 30 anni mediante il pagamento di rate posticipate mensili con decorrenza 20 gennaio 2008 (doc. 34.1 cit)

All'epoca dell'acquisto della suddetta unità abitativa, il Sig. [REDACTED], era dipendente della società cooperativa [REDACTED], ove ha prestato servizio fino al 2007, dal 2008 invece è stato assunto alle dipendenze della srl Onoranze Funebre [REDACTED], e percepiva una retribuzione annua pari ad euro 6.777,00 (doc. 34.2 cit.).

A far data dall'01/08/2009, tuttavia, il sig. [REDACTED] rimasto privo di una occupazione lavorativa stabile (doc. 5 cit.), ha iniziato a prestare attività lavorativa saltuaria presso vari datori di lavoro, fino al mese di aprile 2021, venendo assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del [REDACTED] con qualifica di esecutore amministrativo, giusta assunzione avvenuta con determina dirigenziale n. [REDACTED] e coevo contratto (doc. 6 cit.), soltanto del maggio del 2021, percependo da quale momento una retribuzione annua di euro 16.000,00 circa.

Purtroppo, la perdurante assenza di una stabile occupazione lavorativa, ha generato uno squilibrio nei confronti del ceto creditorio che non è stato più possibile colmarlo, con conseguente aumento della debitoria.

Secondo la giurisprudenza non si può escludere la meritevolezza quando le cause che hanno portato al sovraindebitamento siano ascrivibili a fattori esterni non imputabili al consumatore, come nel caso di specie atteso che, come ampiamente esposto nelle cause del dissesto, lo stesso è addebitabile all'erogazione di un mutuo oltremodo eccedente la soglia minima di merito creditizio.

La copiosa documentazione prodotta dagli stessi avalla la loro assoluta buona fede, in quanto gli unici introiti del nucleo familiare dei sigg.ri [REDACTED] sono stati del tutto devoluti alle esigenze familiari, portando gli istanti a non poter provvedere al pagamento dei debiti loro imputabili. In altre parole, dall'esame della documentazione in atti non emergono profili di frode ai creditori da parte dei ricorrenti, avendo gli stessi offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale, per far fronte alla quale, i medesimi, nel tentativo di onorare comunque i debiti assunti di cui innanzi, **riducevano le spese familiari, giungendo, persino a trasferirsi presso parenti, come da certificazioni di residenza allegate. (docc. 36 e 37)**

Va segnalato, infine, che i sigg.ri [REDACTED], nonostante il grave dissesto finanziario in atto, si vedevano costretti a far fronte anche alle **inaspettate spese mediche per** [REDACTED]

[REDACTED]

38). Anche tale circostanza ha certamente comportato per i ricorrenti l'impossibilità di poter adempiere regolarmente al pagamento sia delle rate di mutuo sia quelle del finanziamento che di altri Enti.

3.2 Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art.68, c.2, lett.b, CCII).

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi, essenzialmente, nella scarsità di risorse finanziarie e patrimoniali dei ricorrenti, in rapporto alle obbligazioni assunte. Come già evidenziato, i sigg.ri [REDACTED] non possiedono beni prontamente liquidabili e l'importo delle entrate mensili è appena sufficiente al pagamento delle spese personali e tasse odierne, oltre che alla parziale contribuzione delle spese occorrenti al mantenimento e sostentamento del loro nucleo familiare.

3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art.67, c.2, lett.c, CCII) ed atti impugnati dai creditori.

Dall'analisi della documentazione fornita, non si ravvisano impugnazioni degli atti questi ultimi compiuti dai sigg.ri [REDACTED] da parte dei creditori dei medesimi, né risultano, in generale, nel quinquennio precedente al deposito dell'istanza, atti dispositivi del patrimonio che ne abbiano fraudolentemente ridotto la capacità patrimoniale.

Vi è solo pendente la procedura esecutiva immobiliare contraddistinta con R.G.E.Imm. n. [REDACTED] presso il Tribunale di Bari di cui si chiede sin da ora la sospensione.

* * * *

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E COMMENTO AL PIANO PROPOSTO CON VALUTAZIONE ALLA PROBABILE CONVENIENZA (art.68, c.2, lett.c, e art.67, c.4, CCII)

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano, oltre quella richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che ci occupano, fatto salvo l'obbligo, per i debitori, di mettere a disposizione le somme eccedenti la soglia di cui in relazione negli anni previsti dal piano (10 anni).

Dalla verifica dei dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, non si ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della documentazione.

La convenienza della proposta è rappresentata da un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità dei debitori di tenere fronte alle rate del piano, detratte le spese di sostentamento della famiglia ed eventuale fondo per spese extra imprevedibili. **La proposta del piano di ristrutturazione dei debiti familiare figura quale la più soddisfacente per la massa creditoria.**

È d'uopo evidenziare, infatti, che **la mancata apertura del piano di ristrutturazione comporterebbe la prosecuzione della esecuzione individuale, a svantaggio dei creditori e dei medesimi ricorrenti.**



Quanto ai creditori, con la proposta contenuta nella presente relazione, potrebbero avere una soddisfazione del 26% per il creditore ipotecario (calcolando che dalle visure della Banca dati della [REDACTED] risulta una perdita di cessione pari ad € 97.617,00 a fronte di un credito iniziale pari ad € 173.470,00 e che, pertanto, ciò che si sta offrendo col presente piano è appena al di sotto del valore di acquisto del credito da parte di [REDACTED] nonché superiore al valore di realizzo ad ottenersi con la vendita del cespite in oggetto), del 100% dell'OCCS, del 53% per i creditori privilegiati e del 36% per i chirografari.




Si rammenta in questa sede che il bene pignorato, in sede di Perizia con relazione di stima svolta dall'Esperto Stimatore del compendio pignorato del 07.02.2023, è stato valutato pari € 76.000,00, con un deprezzamento del 15% per vizi occulti (cfr. doc. 32 cit.).

Se il bene dovesse essere aggiudicato alla prima asta (cosa improbabile visto l'andamento delle aste immobiliari, in cui si aggiudica il bene staggito almeno alla seconda asta), dovremmo comunque considerare l'offerta minima di € 57.000,00.


Orbene, nella proposta attestata dal Gestore la soddisfazione dei creditori è pari ad € 60.000 comprensivo del compenso OCCS di € 5.600,00⁸ (come da conferimento incarico sottoscritto dai debitori con l'OCCS e previa corretta esecuzione del piano, autorizzazione del Giudice Delegato e letta la relazione finale dell'OCC), più soddisfattiva della probabile vendita in sede esecutiva, secondo le seguenti modalità:

CREDITORE	Somme conferite dal piano	Modalità di pagamento: **** SOMME CONFERITE DAL PIANO: - <i>previamente verrà soddisfatto il creditore ipotecario</i> - <i>successivamente verranno soddisfatti i creditori privilegiati (le rate sono determinate in base della percentuale di incidenza della somma da devolvere a ciascun creditore privilegiato con medesima soddisfazione);</i> - <i>a seguire verranno soddisfatti i chirografari con unica rata (le rate sono determinate in base della percentuale di incidenza della somma da devolvere a ciascun creditore privilegiato con medesima soddisfazione)</i>
[REDACTED]	Privilegiato Ipotecario/Fondario **** verranno devoluti € 53.000,00	n. 106 (dalla 1 ^a alla 106 ^a) rate da € 500 l'una
[REDACTED]	Privilegiato mobiliare ex artt. 2758, 2749 e 2778 n. 7 cc **** verranno erogati € 529,98	1 rata (la 107 ^a) da € 529,98

⁸⁸ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.

	Privilegiato mobiliare **** verranno erogati € 98,58	1 rata (la 107 ^a) da €.98,58
	Chirografario **** verranno erogate € 470,52	2 rate (la 108 ^a e la 109 ^a) Di cui: - la 108 ^a di €.305,00 - la 109 ^a di €.165,00
	Chirografario **** verranno erogate € 300,00	2 rate (la 108 ^a e la 109 ^a) Di cui: - la prima di €.195,00 - la seconda di €.105,50
TOTALE	€.54.399,08	n.109 rate

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, **il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorchè il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, autorizzandone il pagamento tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, come, nel caso di specie, viene di seguito indicato:**

	€.5.600,00 (come da accordo con il debitore e previa corretta esecuzione del piano, autorizzazione del Giudice Delegato e letta la relazione finale dell'OCC)	pagamento 10 rate (dalla 110^a alla 120^a) da €.560,00 l'una
---	---	---

La fattibilità della proposta è, comunque, subordinata alla inibizione dell'instaurazione e prosecuzione delle procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti ex art.70, comma 4, CCII.

Sulla base di quanto sopra esposto e delle considerazioni effettuate, lo scrivente Gestore, incaricato dall'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari, istituto presso il Tribunale di Bari, ai sensi dell'art.68, comma 2, CCII,

esaminati

- ❖ i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente;
- ❖ la situazione reddituale, patrimoniale ed economica dei debitori;
- ❖ lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio, nonché dell'attivo;
- ❖ il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dai debitori;

ATTESTA



la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ex art. 67 legge n. 155/2017.

Si attesta, inoltre, che la presente relazione è composta da n.21 pagine e n.45 allegati nell'elenco che segue:

- A) decreto di nomina OCC;
- B) istanza n.27/2022 Reg. OCCS Ordine Avvocati di Bari del 17.06.2022, a firma dell'Avv. Marco Zannoli;
- 1) certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di RIMINI;
- 2) contratto di assunzione a tempo parziale ed indeterminato del 31/03/2023 della [REDACTED];
- 3) stampa del percorso lavoratore (C2 storico) e dello stato occupazionale di [REDACTED] al 28/10/2022;
- 4) Auto-dichiarazione dei sigg.ri [REDACTED] circa le spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- 4.1) giustificativi di spesa
- 5) Estratto conto previdenziale del sig. [REDACTED] emesso il 17/10/2022;
- 6) Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e pieno – assunzione figura professionale esecutore amministrativo – cat. B del sig. [REDACTED] con effetto dal 31/05/2021;
- 7) Certificazione unica 2019 (relativa all'anno di imposta 2018) del sig. [REDACTED];
- 8) Certificazione unica 2020 (relativa all'anno di imposta 2019) del sig. [REDACTED];
- 9) Certificazione unica 2021 (relativa all'anno di imposta 2020) del sig. [REDACTED];
- 10) Certificazione unica 2022 (relativa all'anno di imposta 2021) del sig. [REDACTED];
- 10.1) Cedolini Buste Paga GIUGNO-DICEMBRE 2021, GENNAIO-DICEMBRE 2022 sig. [REDACTED];
- 10.2) Cedolini Buste Paga GENNAIO-APRILE 2023 sig. [REDACTED];
- 11) Certificazione unica 2022 (relativa all'anno di imposta 2021) della sig.ra [REDACTED];
- 12) Busta Paga APRILE 2023 sig.ra [REDACTED];
- 13) Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate del 18/10/2022 della sig.ra [REDACTED];
- 14) Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate del 18/10/2022 del sig. [REDACTED];
- 15) Certificazione del debito Agenzia Entrate Riscossioni, sigg.ri [REDACTED];
- 16) Precisazione negativa del debito INPS del 14/10/2022;
- 16.1) Precisazione del debito sig. [REDACTED], inviata dal COMUNE DI BARI;
- 17) Precisazione del debito sig. [REDACTED] inviata dalla REGIONE PUGLIA;
- 18) Informazioni presenti nell'archivio della Centrale Dei Rischi della Banca d'Italia per la sig.ra [REDACTED];
- 19) Informazioni presenti nell'archivio della Centrale Dei Rischi della Banca d'Italia per il sig. [REDACTED];
- 20) Comunicazione CAI presso Banca d'Italia per la sig.ra [REDACTED]



- 21) Comunicazione CAI presso Banca d'Italia per il sig. [REDACTED]
 - 22) Visura nominativa PRA per il sig. [REDACTED]
 - 23) Riscontro CRIFF all'esercizio del diritto di accesso per il sig. [REDACTED]
 - 24) Riscontro CRIFF all'esercizio del diritto di accesso per la sig.ra [REDACTED]
 - 25) Visura catastale;
 - 26) Nota ipotecaria;
 - 27) Precisazione del credito [REDACTED];
 - 28) Atto di diffida stragiudiziale per la [REDACTED] dell'11/10/2017, a firma dell'avv. Nencha;
 - 29) Atto di precetto in favore della [REDACTED];
 - 30) Atto di pignoramento immobiliare in favore della [REDACTED];
 - 31) Trib. Bari, Sez II - Uff. E.I., decreto 27/05/2022, ex artt. 559 e 569 c.p.c.;
 - 32) Perizia con relazione di stima svolta dall'Esperto Stimatore del compendio pignorato del 07.02.2023;
 - 33) contratto di compravendita del 20/12/2007 a rogito Notaio [REDACTED]
 - 34) atto di mutuo del 20/12/2007 a rogito Notaio [REDACTED];
 - 34.1) Piano di ammortamento del finanziamento (mutuo per acquisto prima casa);
 - 34.2) Certificazione reddituale AE anni d'imposta 2006, 2007, 2008, sig. [REDACTED]
 - 35) Estratto conto-carta prepagata [REDACTED] intestata al sig. [REDACTED]
Domenico dell'1/10/2022;
 - 35.1) Report ISTAT consumi- spese famiglie, anno 2021;
 - 36) Certificato di residenza storico sig. [REDACTED]
 - 37) Certificato di residenza storico sig.ra [REDACTED];
 - 38) Dossier [REDACTED]
 - 39) Autodichiarazione circa le causa del dissesto finanziario dei sigg.ri [REDACTED]
- Con osservanza.

Bari, 18 luglio 2023

Il Gestore Avv. Emanuele Caradonna



